

Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 1-3532

**Approvazione del Programma annuale di attuazione per la montagna - anno 2021, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019 e revoca della D.G.R. n. 3-2641 del 22 dicembre 2020.**

Premesso che l'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede:

al comma 1 che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approvi il "Programma annuale di attuazione per la montagna", documento che individua le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali;

al comma 2 che il programma annuale per la montagna, in coerenza con la pianificazione strategica e territoriale provinciale e metropolitana, individui:

- a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
- b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
- c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
- d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano ed i criteri di assegnazione delle risorse;
- e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- f) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani.

Premesso inoltre che:

l'articolo 11 della medesima legge regionale sancisce l'istituzione del fondo regionale per la montagna;

con la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 è stato approvato il "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

con D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 si è autorizzata la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura del 75% della previsione del Fondo regionale per la montagna, le cui risorse sono stanziare al capitolo 151888 del bilancio approvato con la legge regionale 15 aprile 2021, n.8, "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023", alla missione 09 programma 0907;

con D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 si è ripristinata l'integrale disponibilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, al fine di consentire alle direzioni regionali di assumere i necessari impegni in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

con D.G.R. n. 1-3431 del 23/06/2021 è stato approvato il riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2021 ammontante complessivamente a 10.737.558,90 € e stabilendo in particolare che un terzo della quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della legge regionale 14/2019

e all'art. 2 del Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020, sia destinato al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna.

Dato atto che:

la D.G.R. n. 3-2641 del 22 dicembre 2020 destina, nell'ambito del Fondo regionale per la montagna – annualità 2020 - 1.130.562,10 € per la realizzazione di azioni rientranti nella Macrotipologia B, di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 3/R/2020, da effettuarsi tramite apposito bando riservato alle Unioni montane, prioritariamente finalizzate all'attuazione delle Macrolinee di azione 2 (Interventi di sistemazione del territorio montano) e 4 (Interventi riferiti agli artt. 22 e 30 della l.r. 14/2019) di cui al programma annuale per la montagna approvato con D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020;

alla succitata D.G.R. non è ancora stata data attuazione e che gli obiettivi della medesima sono coerenti con il Programma annuale per la montagna – anno 2021 – di cui alla presente deliberazione.

Dato atto, inoltre, che:

- con D.D. n. 366/A1615A del 09/06/2021, in riferimento al programma annuale per la montagna – anno 2020 - di cui alla suddetta D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020, sono stati approvati gli esiti istruttori e si sono accertate minori richieste da parte delle Unioni montane per € 439.645,88;

- con D.D. n. 436/A1615A del 06/07/2021 è stata quantificata in € 2.249.155,77 € la somma complessiva a disposizione delle Unioni Montane per l'attuazione del programma annuale 2021, di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 1-3431 del 23/06/2021, da attivare mediante la presentazione di proposte progettuali coerenti con quanto previsto dalla presente deliberazione.

Dato atto, inoltre, che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta opportuno prevedere:

al fine di semplificare l'attività amministrativa regionale e delle Unioni montane e per rendere omogenee le proposte progettuali di queste ultime, di revocare la D.G.R. n. 3-2641 del 22 dicembre 2020 e di riassegnare le risorse al Programma annuale per la montagna – anno 2021 - prevedendo, tra le macro azioni finanziabili, anche gli interventi di sistemazione del territorio montano e quelli riferiti agli articoli 22 (Turismo sostenibile in ambiente montano) e 30 (Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche) della legge regionale 14/2019;

di individuare quale dotazione finanziaria complessiva del Programma annuale di attuazione per la montagna – anno 2021 – la somma di € 3.379.717,87, così determinata:

a) 2.249.155,77 €, di cui alla D.G.R. n. 1-3431 del 23/06/2021, come da ricognizione effettuata con D.D. n. 436/A1615A del 06/07/2021;

b) 1.130.562,10 € derivanti dalla riassegnazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 3-2641 del 22 dicembre 2020;

di rinviare a successiva determinazione da adottarsi all'avvenuta scadenza dei termini per i ricorsi di legge e fatti salvi eventuali esposti, l'integrazione della dotazione finanziaria del Programma annuale di attuazione per la montagna – anno 2021 – con le risorse derivanti dalla minore spesa realizzata sul Programma annuale per la montagna – anno 2020 – di cui alla soprarichiamata D.D. n. 366/A1615A del 09/06/2021.

Dato inoltre atto che, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nelle more dell'attivazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 9 della l.r. 14/2019 (istituito con D.G.R. 3-2350 del 27 novembre 2020), per la redazione del Programma annuale per la montagna - annualità 2021, con cui si dà attuazione agli articoli 22, 23, 24, 26 e 30 della l.r. 14/2019, ha avviato, come

da documentazione agli atti, un confronto con le Unioni montane e ha tenuto conto dei contributi del territorio e dei dati predisposti dall'IRES Piemonte.

Sentita in data 1° giugno 2021 la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane di cui alla D.G.R. n. 3-1488 del 12 giugno 2020.

Sentita in data 17 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14/2019, la Commissione consiliare competente che ha espresso parere favorevole.

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019, il Programma annuale di attuazione per la montagna per l'anno 2021, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a 2.249.155,77 € sullo stanziamento del cap. 151888 "Fondo regionale per la montagna" imp. n. 10203/2021 nel Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021 e per € 1.130.562,10 sullo stanziamento del cap. 151888 imp. n. 8864/2021 (riclassificato) come da D.D. n.785/A1615A del 21/12/2020.

Ritenuto di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

#### d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019, il Programma annuale di attuazione per la montagna per l'anno 2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con contestuale revoca della D.G.R. n. 3-2641 del 22 dicembre 2020;
- di individuare quale dotazione finanziaria complessiva del Programma annuale di attuazione per la montagna – anno 2021 – la somma di € 3.379.717,87, così determinata:

a) 2.249.155,77 €, di cui alla D.G.R. n. 1-3431 del 23/06/2021, come da ricognizione effettuata con DD n. 436/A1615A del 06/07/2021;

b) 1.130.562,10 € derivanti dalla riassegnazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 3-2641 del 22 dicembre 2020;

- di stabilire che la dotazione finanziaria del Programma annuale di attuazione per la montagna – anno 2021 – potrà essere integrata, previa assunzione di idonea determinazione da adottarsi all'avvenuta scadenza dei termini per i ricorsi di legge e fatti salvi eventuali esposti, con le risorse derivanti dalla minore spesa realizzata sul Programma annuale per la montagna – anno 2020 – di cui alla soprarichiamata D.D. n. 366/A1615A del 09/06/2021;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 2.249.155,77 sullo stanziamento del cap. 151888 "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021 – imp. n. 10203/2021 e, per € 1.130.562,10, sullo stanziamento del cap. 151888 - imp. n. 8864/2021 (riclassificato) come da D.D. n. 785/A1615A del 21/12/2020 e non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto assegnato con D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 e n. 28 - 3386 del 14 giugno 2021;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

**PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA**

Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 - articolo 8

**Anno 2021**

**Premessa**

I territori di montagna rappresentano luoghi in cui da sempre convivono rilevanti opportunità di sviluppo insieme a numerosi fattori di ritardo e fragilità.

Da una parte, l'indubbia ricchezza di varietà paesaggistiche e l'elevata disponibilità di risorse naturali cui si abbina il relativo potenziale energetico 'pulito' (si pensi innanzitutto all'idroelettrico), costituiscono importanti fattori strategici non ancora adeguatamente sfruttati. Dall'altra, non c'è dubbio che, rispetto alle aree di pianura, la morfologia stessa dei territori montani determina tutta una serie di elementi di vulnerabilità intrinseca. La diffusa esposizione al rischio idrogeologico e versanti montuosi soggetti a frane e valanghe caratterizzano pressoché ogni valle alpina; a ciò si devono inoltre aggiungere ricorrenti incendi boschivi, eventi alluvionali e fenomeni meteorologici di portata amplificata. A simili 'minacce' naturali, si affiancano altri importanti fattori di pressione sociale, basti pensare al graduale invecchiamento della popolazione o alla difficoltà di garantire un adeguato accesso ai servizi di base (sanità, istruzione, trasporti, approvvigionamenti di beni...). A ciò si deve aggiungere che la creazione di opportunità di sviluppo è spesso limitata dall'inadeguatezza infrastrutturale (sia fisica che digitale) soprattutto delle aree più interne e dei territori a quote maggiori. Viene così a mancare una condizione abilitante dell'attrattività imprenditoriale e della stessa qualità della vita dei residenti.

Per questi motivi, la montagna richiede un'attenzione permanente alla salvaguardia ambientale, alla messa in sicurezza del territorio come pure alla capacità ad assicurare un'adeguata risposta ai bisogni essenziali dei propri abitanti, spesso ostacolata dall'elevata frammentazione amministrativa e residenziale.

Per il suo fondamentale ruolo, la tutela della qualità paesaggistico-ambientale, per forza di cose, si accompagna all'imposizione di vincoli d'azione e richieste di autorizzazioni, spesso vissuti dal territorio come fattori limitanti la crescita imprenditoriale. Tuttavia, negli anni sta fortunatamente avvenendo un cambiamento di prospettiva, per cui la valorizzazione delle risorse naturali, il rapporto uomo-ambiente e la tutela di specificità geoculturali sono sempre di più percepiti come valori condivisi da tutelare e un'opportunità di sviluppo e attrazione territoriale che vanno a controbilanciare inevitabili disagi imposti da restrizioni amministrative.

Accanto all'attenzione alle specificità naturali del territorio montano, un altro aspetto di attenzione deve riguardare le aree più periferiche e marginali, in vista di invertire la tendenza di un loro progressivo declino ed abbandono e porle al centro di un modello di rilancio improntato alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, del ruolo della biodiversità e della fruizione responsabile di esperienze di conoscenza diretta del prezioso patrimonio naturale messo a disposizione della montagna.

Alla luce delle particolarità del quadro appena descritto di "opportunità e minacce", è importante

che le politiche pubbliche messe in campo a favore della montagna assecondino e valorizzino le opportunità di crescita presenti e favoriscano la realizzazione di interventi responsabili volti a contrastare i fattori alla base del divario con altre aree meno problematiche della regione.

L'intervento regionale dovrà dunque dedicare un'attenzione particolare a realizzazioni e opere abilitanti lo sviluppo delle aree di montagna, come il potenziamento dei collegamenti viari e dei servizi di trasporto pubblico, l'interconnessione non solo fisica dei territori (si pensi ad es. ai cablaggi necessari alla diffusione della banda ultra larga e ai connessi servizi digitali), la realizzazione di reti di impresa, la promozione di interscambi commerciali con altri territori, la creazione di condizioni per l'attrattività imprenditoriale oltreché turistico-residenziale, la presenza di adeguate strutture di cura e presidi sanitari, nonché una sempre maggiore conoscenza del territorio e delle sue tendenze ed evoluzioni.

## **Risorse**

L'attuazione del Programma per la montagna - annualità 2021 – è finanziato con le seguenti risorse:

- fondo regionale per la montagna – annualità 2021 – di cui alla D.G.R. n. 1-3431 del 23/06/2021 e alla D.D. n° 436 del 06/07/2021: € 2.249.155,77;
- fondo regionale per la montagna – annualità 2020 - (attuazione di interventi rientranti nella Macrotipologia B) di cui alla D.G.R. n. 3 – 2641 del 22 dicembre 2020 e alla D.D. 785/A1615A del 21/12/2020: € 1.130.562,10.

Complessivamente la somma a disposizione ammonta ad € 3.379.717,87 e sarà ripartita tra le Unioni montane con i criteri definiti dall'art. 2 del Reg. 3/R/2020.

In considerazione di quanto indicato nella premessa, per l'anno 2021 si delineano tre possibili macro linee di azione:

### **Macro linea d'azione n. 1**

#### ***Interventi di sistemazione del territorio montano***

I fondi del programma annuale potranno essere destinati ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio quali, ad esempio:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri inseriti nel catasto regionale;
- interventi localizzati di sistemazione idrogeologica;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste agrosilvopastorali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di alpeggio.

Potranno inoltre essere finanziati interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e gli interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.

Infine saranno finanziati gli acquisti di dotazioni di sicurezza (ARTVA, pale, sonde e zaini airbag) per l'autosoccorso dei componenti delle Commissioni Locali Valanghe di cui all'art. 19 della L.r. 14/2019.

## **Macro linea d'azione n. 2**

### ***Mantenimento dei servizi scolastici (attuazione art. 24 L.r. 14/2019 – Servizi essenziali)***

Sono ammesse al finanziamento le iniziative progettuali programmate per l'anno scolastico 2021/2022 che riguardino i seguenti ambiti:

- A. iniziative destinate a mantenere e migliorare l'offerta formativa nei territori montani anche con modalità innovative (attrezzature tecnologiche es. LIM)
- B. Progetti educativi volti alla valorizzazione delle attività dei singoli plessi scolastici in relazione al territorio (es. outdoor education)
- C. Iniziative per il trasporto scolastico o per la residenzialità degli studenti.

## **Macro linea d'azione n. 3**

### **Altri interventi**

Saranno ammessi gli interventi di cui ai seguenti articoli della l.r. 14/2019:

- art. 22 (Turismo sostenibile in ambiente montano),
- art. 23 (Turismo sportivo in territorio montano),
- art. 26 (Sviluppo dei servizi digitali),
- art. 30 (Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche).

### **Norme di attuazione**

Le risorse massime destinate ad ogni singola Unione montana, da attivare attraverso la presentazione di proposte progettuali, sono quantificate con Determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo della montagna.

Le proposte progettuali relative al programma annuale 2021 dovranno essere presentate dalle Unioni montane al medesimo Settore entro e non oltre il 30 settembre 2021 in conformità alle modalità che verranno definite con apposita determinazione, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Con la trasmissione dei progetti, le Unioni montane dovranno attestare la conformità ai vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale.

Con Determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo della montagna saranno approvati gli esiti dell'istruttoria, effettuata allo scopo di verificare la coerenza dei progetti proposti con il presente programma e le procedure attuative predisposte dal settore e si provvederà alla conseguente liquidazione delle risorse.

Si ribadisce che la mancata presentazione delle proposte progettuali da parte delle Unioni montane nei termini e con le modalità previste comporterà, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.r. 14/2019, la non assegnazione delle risorse, le quali costituiranno economie.

Ulteriori disposizioni tecnico-operative saranno definite con provvedimenti del Settore Sviluppo della montagna.

### **Controllo e monitoraggio**

In attuazione dell'articolo 7 del Reg. 3/R/2020 il Settore Sviluppo della montagna, al fine di svolgere l'attività di monitoraggio e controllo in merito all'attuazione del presente programma, con apposita Determinazione dirigenziale stabilirà:

- le modalità di acquisizione, anche per via informatica, di tutti i documenti utili ad attestare l'utilizzo dei fondi trasferiti per l'attuazione del programma;

- i contenuti delle relazioni e rendicontazioni;
- le modalità e le percentuali dei sopralluoghi a campione finalizzati a verificare la realizzazione degli interventi o delle iniziative finanziate.

### **Sanzioni e revoca**

In attuazione dell'art. 8 del Reg. 3/R 2020, con apposito provvedimento del Settore sviluppo della montagna, saranno definite le modalità di revoca e restituzione delle risorse assegnate per l'attuazione del programma annuale eventualmente non utilizzate o utilizzate per fini non conformi a quanto approvato con il provvedimento di concessione.